DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE 3 DICEMBRE 1971, N. 1102

Art. 6

Amministratori di comunità montane Permessi ed indennità

Le norme stabilite dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e dagli articoli 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e le successive disposizioni legislative, regolamentari, amministrative in materia, nonche' le norme delle leggi 26 aprile 1974, n. 169, e 18 dicembre 1979, n. 632, e successive modifiche, si applicano anche ai presidenti, assessori e consiglieri delle comunita' montane, facendo a tal fine riferimento ai comuni con popolazione pari a quella delle comunita' montane. Le norme dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, si applicano, in ogni caso, ai presidenti delle comunita' montane che hanno assunto le funzioni di unita' sanitaria locale (USL) in base all'articolo 15, terzo comma, punto e), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Versione in vigore dal 29 marzo 1981, non più in vigore dal 13 ottobre 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102
Estremi	Legge 23 marzo 1981, n. 93
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-integrative-della-legge-3-dicembre-1971-n-1102/art-6-amministratori-di-comunita-montane-permessi-ed-indennita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it